

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 39 DEL 27.09.2019

OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON HERA COMM SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER LA MOBILITA' ELETTRICA NEL COMUNE DI MONTECRETO.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice - Segretario Dott. **CASTELLI ANGIOLINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti disposti normativi:

- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 che ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti, che definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" la quale stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

Ritenuto opportuno:

- definire tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- riconoscere che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico sia acustico ed offre la possibilità di numerose applicazioni a livello urbano, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

Considerato:

- che in data 13 settembre 2018 è stato sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dai principali fornitori di energia elettrica operanti nel territorio regionale, tra cui Hera Comm S.r.l., un Protocollo di intesa per la realizzazione entro il 2020 in Emilia-Romagna di una capillare rete di punti di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica ad uso sia di mezzi di trasporto pubblico sia di autovetture ad uso privato, precisando inoltre la necessità di realizzare infrastrutture che garantiscano il massimo grado di interoperabilità e libero accesso per gli utenti;
- che il suddetto Protocollo regionale rimane aperto alla sottoscrizione da parte di eventuali ulteriori operatori del campo che volessero aderire in fasi successive;
- che facendo seguito alla sottoscrizione del Protocollo di intesa regionale di cui ai punti precedenti la società Hera Comm S.r.l., considerando la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile del settore dei trasporti, ha avviato con l'Amministrazione comunale di Montecreto. un'interlocuzione per la definizione di un

Protocollo di intesa volto ad un significativo ampliamento della rete di infrastrutture di ricarica pubbliche presente sul territorio comunale;

- che, di concerto con l'Amministrazione comunale, è stato definito, pertanto, un Protocollo di intesa tra Comune di Montecreto ed Hera Comm S.r.l. (*Protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica*) che si pone l'obiettivo della messa in esercizio di n. 1 (una) nuova Stazione di ricarica sul territorio del Comune di Montecreto denominata "IdR" nel periodo 2019-2020;

Dato atto che la società Hera Comm S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità alla sottoscrizione del *Protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica* con comunicazione di cui al prot. gen. n. 3603 del 19/09/2019;

Ritenuto opportuno allegare lo schema del *Protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica* tra Comune di Montecreto ed Hera Comm S.r.l. alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

Considerato, nello specifico:

- che il suddetto *Protocollo di intesa* tra Comune di Montecreto ed Hera Comm S.r.l. prevede una durata di 8 anni a partire dalla data di sottoscrizione tra le Parti;

- che il *Protocollo di intesa* contiene una specifica clausola di non esclusività secondo la quale ognuna delle due Parti contraenti rimane libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al *Protocollo di intesa* con altri operatori o altri enti pubblici;

- che, in ossequio ai dettami del succitato *Protocollo regionale* in materia di interoperabilità, nel *Protocollo di intesa* col Comune di Montecreto la Società Hera Comm S.r.l. si impegna ad avvalersi di un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli ("EV Charging Stations", ovvero "Pole Station", "Box Station", "Fast Recharge") gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota ("Electric Mobility Management") ed in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile, in grado in particolare di garantire l'interoperabilità fra le infrastrutture di diverse aziende: il servizio di ricarica *multivendor*, come previsto dalla disciplina di settore, consente di abilitare i Mobility Service Provider che abbiano previamente sottoscritto un accordo, ad offrire il proprio servizio di ricarica tramite le colonnine Hera Comm con tariffe e modalità di ricarica per i clienti finali che rimarranno funzione esclusiva delle condizioni del provider scelto;

- che nel Protocollo di intesa tra Comune di Montecreto ed Hera Comm S.r.l. sono definiti puntualmente gli impegni reciproci tra i contraenti, come di seguito riassunti negli aspetti pregnanti:

●Hera Comm S.r.l. si impegna a:

1. individuare, congiuntamente al Comune e al distributore locale di energia elettrica, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici all'interno del territorio comunale;
2. progettare le "Aree dedicate", composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;

3. richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di nr. 1 IdR nel periodo 2019-2020;
4. provvedere alla installazione delle IdR, che resteranno di proprietà di Hera Comm;
5. esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma software di cui si avvale Hera Comm;
6. provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
7. provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione dell'IdR;
8. provvedere a tutte le attività di collaudo delle IdR;
9. mantenere le IdR di Hera Comm, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo di Intesa, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
10. provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale in coordinamento anche con la Polizia Municipale, mantenendola in perfetta efficienza;
11. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;
12. rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento ed in ogni caso alla scadenza del Protocollo di Intesa, salvo rinnovo dello stesso, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le Parti;
13. monitoraggio: Hera Comm si impegna a fornire al Comune i dati relativi all'effettivo utilizzo delle IdR e si rende disponibile, qualora tali dati ne evidenziassero l'esigenza, ad ampliare il programma di installazione di cui alla precedente punto nr. 3 al termine del periodo 2019-2021;

● Il Comune di Montecreto s'impegna a:

1. individuare, congiuntamente ad Hera Comm e con il coinvolgimento del competente distributore di energia elettrica, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR da parte di Hera Comm;
2. mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del *Protocollo di intesa*, con specifica esclusione dal pagamento della TOSAP sia in relazione agli spazi fisicamente occupati dai manufatti IdR, sia in relazione agli stalli riservati alla ricarica elettrica;
3. assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Hera Comm medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti, nonché emettere le necessarie ordinanze di viabilità in relazione agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
4. fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica;

Ritenuto pertanto opportuno al fine di realizzare un importante potenziamento delle infrastrutture di ricarica per i mezzi elettrici sul territorio del Comune di Montecreto, in coerenza con tutto quanto premesso, approvare lo schema del *Protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica* tra Comune di Montecreto ed Hera Comm S.r.l.;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole espresso, dal Responsabile dell'Area Tecnica, Leandro Bonucchi, in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000 il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta in oggetto in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema del *Protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica* tra Comune di Montecreto ed Hera Comm S.r.l., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;
- 2) di autorizzare alla sottoscrizione del *Protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica* il Sindaco pro-tempore Leandro Bonucchi;
- 3) di dare mandato al Settore Tecnico di procedere allo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie per dare attuazione alle intese del protocollo approvato con il presente atto;
- 4) di concedere ad Hera Comm S.r.l. l'esenzione della TOSAP relativamente alle aree che saranno individuate per l'installazione delle infrastrutture di ricarica oggetto del presente Protocollo d'Intesa, dando atto che delle minori entrate che si verranno a determinare si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021 e se ne terrà altresì conto nella predisposizione dei successivi bilanci di previsione;
- 5) di dare atto che non sono previsti altri costi a carico del Comune di Montecreto;
- 6) di dichiarare con votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA
PER LA MOBILITÀ ELETTRICA

Tra

Hera Comm S.r.l. con Sede Legale in Imola (BO), Via Molino Rosso n.8, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02221101203, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Cristian Fabbri (di seguito "Hera Comm")

e

Comune di Montecreto con sede legale in Montecreto (MO), Via Roma n. 24, partita IVA n. 00679510362 in questo atto rappresentata dal [...] in qualità di [...], in esecuzione della delibera di Giunta Comunale [...] (di seguito il "Comune")

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- a) La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- b) Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- c) La "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- d) La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- e) L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- f) Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- g) Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a

livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

- h) la Regione Emilia Romagna in data 13/09/2018, ha sottoscritto con i gestori del servizio di ricarica operanti nel territorio regionale, tra cui Hera Comm, un Protocollo di intesa per la realizzazione sul territorio regionale, entro il 2020, di una capillare rete di punti di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica ad uso sia dei mezzi di trasporto pubblico sia di autovetture ad uso privato, mediante infrastrutture che garantiscano il massimo grado di interoperabilità e libero accesso per gli utenti;
- i) Hera Comm considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile del settore dei trasporti pertanto si è proposta al Comune per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica pubbliche sul territorio comunale;
- j) Hera Comm si avvale attualmente di un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici (di seguito “IdR”) composto da diversi modelli: “EV Charging Stations”, ovvero “Pole Station”, “Box Station”, “Fast Recharge”;
- k) Tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile;
- l) Tutti i modelli sono dotati di una tecnologia in grado di garantire l’interoperabilità fra le infrastrutture di diverse aziende; pertanto sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico utilizzando il contratto sottoscritto con il proprio fornitore del servizio di ricarica. Infatti, le infrastrutture di ricarica Hera Comm offrono un servizio di ricarica *multivendor*, come previsto dalla disciplina di settore, che consente di abilitare i Mobility Service Provider che abbiano previamente sottoscritto un accordo, ad offrire il proprio servizio di ricarica tramite le colonnine Hera Comm (le tariffe e le modalità di ricarica ai clienti finali dipenderanno delle condizioni del *provider* scelto).

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il “Protocollo di Intesa”).

2. OGGETTO

Con il Protocollo di Intesa le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano, impegnandosi reciprocamente a garantire una stabile e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

3. Impegni di HERA COMM

Hera Comm si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società del Gruppo Hera, alle seguenti attività:

- a) individuare, congiuntamente al Comune e al distributore locale di energia elettrica, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici all’interno del territorio comunale;
- b) progettare le “Aree dedicate”, composte dall’IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio;

- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di 1 IdR nel periodo 2019-20;
- d) provvedere alla installazione delle IdR, che resteranno di proprietà di Hera Comm;
- e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma software di cui si avvale Hera Comm;
- f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione dell'IdR;
- h) provvedere a tutte le attività di collaudo delle IdR;
- i) mantenere le IdR di Hera Comm, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo di Intesa, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- j) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale in coordinamento anche con la Polizia Municipale, mantenendola in perfetta efficienza;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;
- l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento ed in ogni caso alla scadenza del Protocollo di Intesa, salvo rinnovo dello stesso, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le Parti.
- m) monitoraggio: Hera Comm si impegna a fornire al Comune i dati relativi all'effettivo utilizzo delle IdR e si rende disponibile, qualora tali dati ne evidenziassero l'esigenza, ad ampliare il programma di installazione di cui alla precedente lettera c) al termine del periodo 2019-2021.

4. Impegni del COmune

Il Comune s'impegna a:

- a) Individuare, congiuntamente ad Hera Comm e con il coinvolgimento del competente distributore di energia elettrica, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR da parte di Hera Comm;
- b) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del Protocollo di Intesa, con specifica esclusione dal pagamento della TOSAP sia in relazione agli spazi fisicamente occupati dai manufatti IdR, sia in relazione agli stalli riservati alla ricarica elettrica;
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Hera Comm medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti, nonché emettere le necessarie ordinanze di viabilità in relazione agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

5. Durata

Il Protocollo di Intesa è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 in caso di richiesta di rimozione delle IdR da parte del Comune. Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata del Protocollo di Intesa mediante semplice comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

6. COSTI

Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

7. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo di Intesa con altri operatori o altri Enti Pubblici.

8. Comunicazione

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo di Intesa. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al Protocollo di Intesa, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

9. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto che Hera Comm si avvale di diversi modelli di IdR: "EV Charging Stations", ovvero "Pole Station", "Box Station", "Fast Recharge" i cui diritti di proprietà intellettuale/industriale relativi alle stazioni di ricarica, comprendenti anche la struttura hardware, il software locale per la gestione delle stazioni, incluso il modulo SW di comunicazione verso il sistema centrale e ciascuno degli elementi che li compongono (ivi inclusi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i marchi, i brevetti per invenzioni, e modelli di utilità, i disegni e i modelli, il *know how*, i segreti commerciali, i diritti di autore, nonché tutta la documentazione tecnica correlata), sono di proprietà del fornitore e licenziante di Hera Comm. Il Comune non potrà in alcun modo manomettere, riprodurre, modificare, sviluppare, adattare, decompilare, disassemblare, sottoporre a operazioni di *reverse engineering* (o sottoporre ad operazioni tese ad estrarre i codici sorgenti).

Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo di Intesa.

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo di Intesa resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa che in quelle da esso discendenti.

10. Riservatezza

Il presente Protocollo di Intesa, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del Protocollo di Intesa, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo di Intesa;

- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo di Intesa e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo di Intesa;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra Parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo di Intesa o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

Riguardo ogni aspetto citato nel presente articolo 10), si intendono esplicitamente esclusi da ogni vincolo di riservatezza tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicazione od accesso agli atti pubblici del Comune, secondo la vigente normativa e, tempo per tempo, delle eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire a tale specifica disciplina e agli obblighi di trasparenza degli enti locali.

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento UE 2016/679, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Hera Comm, in vigore nel gruppo Hera Comm dal 2014, Parimenti Hera Comm nell'esecuzione del presente Accordo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy e sue s.m.e i.

12. Legislazione applicabile, controversie, FORO E varie

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo di Intesa o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Qualsiasi modifica o deroga del Protocollo di Intesa dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo di Intesa, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Hera Comm in favore di società appartenenti al Gruppo Hera, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Hera Comm.

13. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal Protocollo di Intesa, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in

materia.

14. Registrazione E BOLLO

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di Hera Comm, unitamente alle spese per i bolli.

15. Comunicazioni tra le parti

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi

Per Hera Comm:

heracomm@pec.gruppohera.it

All'attenzione dell'Amministratore Delegato

Per il Comune:

[...]

All'attenzione del [...]

16. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo di Intesa, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo di Intesa, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo di Intesa e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

Hera Comm, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo www.gruppohera.it Hera Comm auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo di Intesa dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, secondo le disposizioni di legge.

HERA COMM S.R.L.


COMUNE DI MONTECRETO

L'Amministratore Delegato

Ing. Cristian Fabbri

Il Sindaco

Leandro Bonucchi



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CASTELLI ANGIOLINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:

Addì, 03 OTT 2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CASTELLI ANGIOLINA

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CASTELLI ANGIOLINA